

N. R.G. PU 153-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **VASILE POTOLINCA** (C.F.: PTLVSL81T18Z129Q), nato a Pascani (Romania) il 18/12/1981 e residente in Ancona (AN) alla Via Velino n. 9, rappresentato dall'Avv. Massimo Lorenzetti e assistito dal dott. Alessandro Baioni, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa Barbara Filipponi;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentite le parti all'udienza del 04/12/2025 ove il ricorrente, alla luce della documentazione di cui al deposito autorizzato del 24/11/2025, attestante che il reddito relativo all'anno 2025 risulta maggiore rispetto a quello prodotto nell'anno 2025, ha dichiarato di essere in grado di mettere a disposizione della procedura una maggiore somma di quella indicata in ricorso, ovvero l'importo mensile di euro 500,00;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 06/11/2025 Vasile Potolinca ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:



- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il medesimo ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 517.665,59), derivante dal cattivo esito della propria ditta individuale, cessata nel 2012, occasionato in primo luogo dall'impossibilità di recuperare crediti di entità significativa nei confronti di un cliente poi fallito, cui è seguita anche una riduzione del volume di affari, la perdita di rapporti commerciali e il deterioramento della propria liquidità, atteso che il ricorrente risulta attualmente percettore di un reddito netto mensile pari ad euro 1.785,75 (che ascende ad euro 2.159,78 con riferimento a 10 mensilità dell'anno 2025), assorbito per la parte più rilevante per assicurare al proprio nucleo familiare, composto, oltre che dallo stesso, dalla coniuge e dalla figlia minore, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:



- i. crediti: saldo attivo di euro 7,86 del conto corrente acceso presso Poste Italiane s.p.a.;
- ii. stipendio di cui al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Prua & Poppa Yacht Srls con la mansione di operaio, carrozziere livello H, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
- iii. autovettura di tipo Fiat Lancia Ypsilon targata BP726VS, immatricolata nel 2001;

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.535,75 la somma necessaria al mantenimento della famiglia di Vasile Potolinca, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite allo stato quantificata in euro 500,00 circa mensili, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA



l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **VASILE POTOLINCA** (C.F.: PTLVSL81T18Z129Q), nato a Pascani (Romania) il 18/12/1981 e residente in Ancona (AN) alla Via Velino n. 9;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa **Barbara Filipponi**;

AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo Fiat Lancia Ypsilon targata BP726VS, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.535,75 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, allo stato stimato in circa euro 500,00 circa mensili, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;



ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
dott. Roberto Sereni Lucarelli

Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b946926b043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255
Firmato Da: IENCINELLA CINZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dbc0d28223f6820



Barbara dott.ssa Filipponi

Da: tribunale.ancona@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: venerdì 5 dicembre 2025 11:25
A: b.filipponi@odcecanconapec.it
Oggetto: Tribunale Ordinario di Ancona Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: Allegato senza titolo 00357.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; sent. 153.25.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Ancona.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI)

Numero di Ruolo generale: 44/2025

Giudice: FILIPPELLO GIULIANA

Debitore: POTOLINCA VASILE

Si da' atto che in data 05/12/2025 alle ore 11:24 il cancelliere IENCINELLA CINZIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica b.filipponi@odcecanconapec.it della parte BARBARA FILIPPONI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 05/12/2025

Tipo Evento:

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 05/12/2025

Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note: Si comunica al Liquidatore che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g), la pubblicazione nel sito web del Tribunale e al Registro Imprese nonché la trascrizione della sentenza, sono adempimenti posti a carico del Liquidatore.

Si precisa che la pubblicazione sul sito del Tribunale di Ancona deve essere effettuata entro tre giorni e la richiesta con gli atti allegati ed epurati dei dati sensibili, ove necessario, deve essere effettuata con mail a questi indirizzi: cinzia.iencinella@giustizia.it maura.paoletti@giustizia.it . provvederemo poi noi a trasmetterla all'ufficio competente.

Il tecnico di amministrazione

Dott.ssa Cinzia Iencinella

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/12/2025 11:24 Registrato da IENCINELLA CINZIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012